



ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

**SEDE NAZIONALE**  
00187 ROMA VIA LUCULLO, 6  
TELEFONO 06 47531  
TELEFAX 06 4753208  
E-MAIL: info@uil.it

**SEDE EUROPEA**  
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE  
BOULEVARD ROI ALBERT II, 5  
B-1210 BRUXELLES  
TELEFONO 003222183055  
E-MAIL: bruxelles@uil.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
SEGRETERIA CONFEDERALE

Data: **26 Gennaio 2015**  
Protocollo: **12/15/PC/cm**  
Servizio: **Politiche Industria Contrattazione**  
**Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione**  
Oggetto: **Amianto – Legge di Stabilità 2015.**

- A tutte le strutture UIL

## CIRCOLARE N. 10

### LORO SEDI

Nella Legge di Stabilità n. 190 del 23/12/14, sono presenti alcuni passaggi importanti riguardanti le tematiche collegate all'Amianto.

Come sapete negli ultimi tempi il problema Amianto è tornato con forza nel dibattito pubblico sulla base della Sentenza della Corte di Cassazione per la vicenda Eternit che, con l'assoluzione degli imputati per prescrizione dei termini, ha risollevato l'attenzione su questo problema di portata enorme per il nostro paese.

Questo evento ha infatti creato una nuova forte indignazione e discussione all'interno dell'opinione pubblica ed anche in parte del mondo politico.

All'interno della Legge di Stabilità, sulla base anche di questa rinnovata attenzione sul tema, e sulla spinta continua e sempre presente delle Organizzazioni Sindacali e della Associazioni Vittime Amianto, sono presenti alcuni articoli che hanno una rilevanza importante sul tema (vedi **Allegato 1**).

Nello specifico:

- Art. 1 comma 50 - sono stati stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015/2016/2017, per le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto (di cui 25 milioni per i Comuni di Casale Monferrato e Napoli/Bagnoli, tra i più colpiti nel nostro paese dal problema dell'amianto).
- Art. 1 commi 112, 115, 117 – sono presenti interventi in materia di benefici previdenziali per alcuni casi specifici:

112 – norma di tutela per i lavoratori attualmente in servizio, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. Questa norma tutela circa 700 lavoratori di Aziende dell'area del Comune di Genova.

115 – norma per i lavoratori collocati in mobilità da aziende che hanno cessato la propria attività lavorativa a causa della presenza di amianto (ad esempio il sito industriale di Bussi). Vedi **Allegati 2 e 3**.

117 – superamento della cosiddetta Legge Fornero per gli ex lavoratori occupati in aziende che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica.

Misura che interessa prevalentemente i lavoratori della Isochimica di Avellino, azienda che ha cessato l'attività nella quale veniva scoibentato l'amianto delle carrozze ferroviarie.

- Art. 1 Comma 116 – questo comma è molto importante poiché va a modificare le prestazioni del Fondo Vittime Amianto.

Il Fondo, fortemente voluto dalle Organizzazioni Sindacali, attualmente eroga prestazioni solo per i lavoratori esposti all'amianto.

Con questa norma si amplia la platea dei beneficiari a tutte le persone colpite da mesotelioma, estendendo di fatto ai familiari esposti ambientali.

Queste norme introdotte dalla Legge di Stabilità, sono molto importanti ma certamente non sufficienti per ritenerci soddisfatti come sindacato e come lavoratori e cittadini sul tema amianto.

Siamo ancora in attesa di molte altre risposte contenute nel Piano Nazionale Amianto che deve al più presto essere sbloccato, portando a termine un percorso unitario partito dalla Conferenza sull'Amianto di Venezia del 2012.

La nostra attenzione sarà massima per spingere le Istituzioni ad aumentare l'impegno sul tema amianto, nei confronti del Governo, nel suo insieme, e nei confronti dei Ministeri direttamente interessati: Lavoro, Ambiente e Salute.

Importante deve essere anche il rapporto con le Regioni, come più volte indicato nei nostri Documenti UIL e unitari, un rapporto che deve essere sempre più stretto per una collaborazione importante per gli ambiti di Prevenzione, Discariche, Bonifiche, ecc.

Questa è la situazione allo stato attuale, vi terremo costantemente informati sugli sviluppi della situazione.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE  
*(Paolo Carcassi)*

## ALLEGATO 1

### Legge di Stabilità 2015

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg>

#### Art.1 comma 50

Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati **45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017**, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

#### Art. 1 comma 112

Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei **lavoratori attualmente in servizio**, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, **non si tiene**

#### **conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni**

rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.

#### Art. 1 comma 115

**Entro il 31 gennaio 2015** gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti **da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa**, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto **per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge** e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, **possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni**. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

Art. 1 Comma 116

Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per **esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto** ovvero **per esposizione ambientale** comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1 comma 117

In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al **comma 2 dell'articolo 13** della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito e' interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, **che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata** accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

## ALLEGATO 2

### **Circolare INPS 8/15 - Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.**

L'Inps, con la [circolare n. 8 del 21 gennaio 2015](#), informa che **il 31 gennaio 2015 scade** la possibilità di presentare **il modulo di domanda per il riconoscimento ai benefici previsti per gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria**, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, **che siano stati esposti all'amianto durante l'attività lavorativa.**

Sono esclusi dal beneficio gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall' INAIL.

**La domanda del beneficio dovrà essere presentata dagli interessati entro e non oltre il 31 gennaio 2015.**

La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata alla competente struttura territoriale dell'Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione moduli assicurato/pensionato – codice AP98 -“Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto”).

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Pensioni***  
***Direzione Centrale Posizione Assicurativa***

**Roma, 21/01/2015**

*Ai Dirigenti centrali e periferici*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*periferici dei Rami professionali*  
*Al Coordinatore generale Medico legale e*  
*Dirigenti Medici*

**Circolare n. 8**

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo e Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*  
*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO:** **Articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.**

**SOMMARIO:** *Chiarimenti.*

## **1. Premessa**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

L' articolo 1, comma 115, della citata legge così dispone: *"Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell' attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l' accertamento dell'avvenuta esposizione all' amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all' INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015"*.

## **2. Quadro normativo di riferimento**

L'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, stabilisce che *"per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5"*.

L' articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che *"a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime"*.

L' articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che *"in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all' INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall' INAIL"*.

Il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell' INAIL.

In seguito alla pubblicazione del richiamato decreto ministeriale è stata pubblicata la circolare n. 58 del 2005, con la quale sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni ivi contenute, distinguendo tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003 in favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, e la disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.

### **3. Destinatari**

Destinatari delle disposizioni di cui al richiamato articolo 1, comma 115, della legge n. 190 del 2014 sono gli assicurati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali hanno ottenuto in via giudiziale l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico.

In base al chiaro tenore della norma sono esclusi dal beneficio in parola gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL.

### **4. Entità del beneficio**

Gli assicurati di cui al precedente punto 3 possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi del richiamato articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 che, si rammenta, prevede che il periodo di esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima.

### **5. Modalità e termini e di presentazione delle domande**

La domanda del beneficio in oggetto dovrà essere presentata dagli interessati entro e non oltre il 31 gennaio 2015. La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata alla competente struttura territoriale dell'Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione moduli assicurato/pensionato - codice AP98 - "*Istanza per l'accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto*").

In attesa dell'implementazione delle procedure relative all'inserimento del beneficio in argomento sul conto assicurativo degli interessati e delle procedure di lavorazione delle domande di pensione presentate dagli assicurati che abbiano inoltrato entro i termini regolare istanza, le Sedi avranno cura di tenere quest'ultima in apposita evidenza.

Successive istruzioni saranno fornite una volta ultimati i lavori di implementazione delle procedure di cui sopra.

### **6. Decorrenza della pensione**

La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore dei soggetti di cui al punto 3 della presente circolare, non può essere anteriore al 1° gennaio 2015.

Il Direttore Generale  
Nori